

2^a TORNATA DEL 27 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Squittinio segreto, e approvazione dei quattro disegni di legge in ultimo adottati per articoli. = Presentazione della relazione sullo schema di legge del deputato Bove per proroga del termine per lo svincolo dei patronati e delle cappellanie. = Incidente sull'ordine del giorno — Proposizione del deputato La Porta, appoggiata dal deputato Seismit-Doda, per la discussione dello schema relativo al corso forzato dei biglietti — Osservazioni dei deputati Massari G., Cadolini, Sella, Lovito, e del ministro per le finanze, e dichiarazione del presidente. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per il nuovo Codice penale militare marittimo. = Si riprende la discussione dello schema di legge sull'esazione delle imposte dirette — Approvazione degli articoli 56 e 57 — Emendamento del deputato Garau al 58° — Osservazioni dei deputati Lovito, Melchiorre, Villa Pernice, relatore, Correnti, e del ministro per le finanze — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Avitabile al 59°, oppugnato dai deputati Sanguinetti e Villa Pernice, relatore, appoggiato dai deputati Salvoni e Brunetti, e rigettato — Modificazioni del relatore al 64°, dopo obiezioni del deputato Robecchi. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per una convenzione per una regia cointeressata sui tabacchi, e anticipazione di 180 milioni. = Sospensione degli articoli 66, 67 e 68 — Articolo proposto dal deputato Bove, oppugnato dal relatore Villa Pernice — Osservazioni in vario senso dei deputati Salvoni, Salaris, Brunetti, Villa Pernice, relatore, Garau, Vacchelli e Sanguinetti al 72° — È approvato con emendamento — Emendamento del deputato Salaris al 73°, oppugnato dal deputato Vacchelli, e rigettato — Sospensione degli articoli 74, 77 e 78 — I deputati Lacava e Salaris parlano sul 74° e 78° — Emendamento del deputato Salaris al 79° — Aggiunta del deputato Brunetti e di altri.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta ordinaria del 25 corrente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

CALVINO, segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal prefetto della provincia di Ferrara — Atti del Consiglio di quella provincia, Sessione 1867-1868, una copia.

Dal signor Musso Luigi — Progetto di riforma per la Guardia Nazionale, copie 10.

Dal prefetto di Milano — Atti del Consiglio della provincia di Milano, anno 1867, copie 12.

Dal signor Emilio Biraghi — Le censure del professore deputato Ferrara alla convenzione 23 giugno 1868 per l'appalto del monopolio dei tabacchi, copie 175.

Dal deputato Carlo Giorgini — Sulla convenzione per l'appalto del monopolio dei tabacchi, copie 500.

Dalla società delle strade ferrate del sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia centrale — Relazione del Consiglio d'amministrazione di quella società, letta nell'assemblea generale del 24 aprile 1868.

PRESIDENTE. Il deputato Mosti chiede un congedo fino al 31 corrente; il deputato Pellatis sino al 2 del prossimo agosto; il deputato D'Amico di cinque giorni; il deputato Gravina di tre; il deputato Giacomelli di sette; il deputato Ferracciu di cinque; il deputato Sanniniatelli di sei.

(Cotesti congedi sono accordati.)

L'ordine del giorno reca la votazione per scrutinio segreto su quattro progetti di legge già approvati per alzata e seduta nelle antecedenti tornate.

Si procederà all'appello nominale.

(Segue lo squittinio.)

Risultamento delle votazioni sui disegni di legge:

Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità.

Presenti	196
Votanti	195
Maggioranza	99
Voti favorevoli	171
Voti contrari	24
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Indennità agli ufficiali e marinai della regia marina che nelle guerre passate hanno perduto oggetti di vestiario e strumenti scientifici.

Presenti e votanti	196
Maggioranza	99
Voti favorevoli	162
Voti contrari	34

(La Camera approva.)

Nuova convenzione stipulata colla società delle ferrovie sarde.

Presenti	196
Votanti	194
Maggioranza	99
Voti favorevoli	157
Voti contrari	37
Si astenero	2

(La Camera approva.)

Costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Presenti e votanti	196
Maggioranza	99
Voti favorevoli	155
Voti contrari	41

(La Camera approva.)

Invito l'onorevole Piroli a venire alla tribuna per presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI E INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PIROLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per proroga del termine per la rivendicazione e lo svincolo dei patronati, delle cappellanie ed altre istituzioni laicali. (V. *Stampato n° 213-A*).

Questo disegno di legge è urgente poichè ai 15 di agosto scadrebbero i termini che verrebbero prorogati per motivi di evidente necessità. Quindi, a nome della Commissione, prego la Camera a voler dichiarare di

urgenza la discussione di questo disegno di legge, che non potrà occupare la Camera che per un tempo brevissimo.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Unisco le mie preghiere a quelle dell'onorevole relatore, affinchè questo disegno di legge sia al più presto deliberato dalla Camera, credendo che non possa dar luogo a discussione.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione si porrà all'ordine del giorno questo disegno di legge per la tornata straordinaria di mercoledì, dopo il progetto di legge d'abolizione dei feudi nel Veneto.

BOVE. Io avrei proposto che si discutesse prima il progetto di legge di cui l'onorevole Piroli ha presentato la relazione, perchè è un affare di pochi minuti e d'altronde è urgentissimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra la esazione delle imposte dirette.

LA PORTA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LA PORTA. Io prego la Camera a voler mettere all'ordine del giorno per la tornata pomeridiana di mercoledì, per il primo, il progetto di legge che presentò la Commissione di inchiesta sul corso forzoso la cui relazione questa mattina fu già distribuita.

La Camera comprenderà come la giusta e legittima aspettazione, creata nel paese dalla discussione sull'abolizione del corso forzoso e dai lavori della Commissione d'inchiesta, non può essere defraudata prima che le nostre sedute siano prorogate.

Ebbene, o signori, voi oggi che avete in mano questo progetto di legge, potrete ben essere convinti come un gran giovamento potrà derivare, come un ostacolo sarà tolto all'abolizione del corso forzoso, come una diminuzione di disagio seguirà immediata al voto di questa legge.

L'urgenza è già stata adottata dalla Camera, la relazione è stata distribuita; prego quindi gli onorevoli miei colleghi ad accogliere la mia proposta, cioè che per la seduta pomeridiana di mercoledì venga posto all'ordine del giorno questo progetto di legge.

MASSARI GIUSEPPE. Senza disconoscere la gravità dell'argomento che l'onorevole La Porta ha addotto perchè sia posto all'ordine del giorno l'importante progetto di cui ha fatto cenno, a me sembra che non si dovrebbe porre incaglio all'andamento dei nostri lavori coll'introdurre in una discussione che è già cominciata, una discussione sopra un argomento tanto grave.

Io credo che si possa facilmente addivenire ad una conclusione concreta sopra questo punto, adottando una proposta che io sottopongo alla Camera ed alla quale voglio sperare che l'onorevole La Porta medesimo sarà assenziente, vale a dire che resti inteso che

il progetto di legge che dobbiamo esaminare adesso continui il suo corso, e che dopo questo venga subito in discussione quello sulle ferrovie calabro-sicule del quale sta per distribuirsi la relazione; e siccome il progetto di legge sul corso forzoso deve pure esso avere il suo corso, chieggo sia messo all'ordine del giorno per le sedute maitutine, dopo quella dello svincolo dei feudi nelle provincie venete.

Voglio sperare che l'onorevole La Porta troverà questa proposta così conciliante, che mi farà l'onore di accettarla.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. La proposta della Commissione sul progetto di legge per l'abolizione del corso forzoso è di tale importanza che io veramente dubiterei dell'opportunità di metterla in discussione nelle tornate mattutine. Non intendo però con questo di dilazionare la discussione; avverto solamente, e mi riservo ad esporre poi distesamente alla Camera il mio concetto, che questa legge è più che non si creda strettamente connessa con l'altra sulla regia dei tabacchi. Mi rimetto interamente a quanto determinerà la Camera intorno al momento in cui essa debba essere discussa, e desidero che questa legge abbia piena ed ampia discussione; ma mi riservo, ripeto, a quel momento il dimostrare quanto essa sia connessa con quella della regia, perchè la Camera possa prendere con tutta cognizione di causa le sue deliberazioni.

SEISMIT-DODA. Trovandosi oggi indisposto l'onorevole Cordova, relatore della Commissione d'inchiesta sul corso forzoso, Commissione della quale ho l'onore di formar parte, credo di potere in suo nome, come pure in nome degli altri colleghi, esprimere l'opinione della intera Commissione, con qualche breve parola di replica all'onorevole ministro delle finanze.

Interessa spiegare alla Camera da quali criteri sia stata guidata la Commissione nel domandare, esibendo la sua relazione, l'urgenza per l'esame del disegno di legge che essa ebbe l'onore di sottoporre alla Camera.

Gli è evidente, o signori, che la Camera, affrettata dagli urgenti lavori che l'occupano, è prossima a sciogliersi appena discussa la legge sull'appalto della regia cointeressata. Esaurita quella discussione, probabilmente la Camera non si troverebbe in numero per prendere una deliberazione sopra un argomento che la vostra Commissione reputa di grande importanza.

Ciò prevedendo, noi abbiamo creduto nostro obbligo di pregare la Camera di volersi occupare subito di questo disegno di legge, prima cioè che si affacciasse la questione sulla regia cointeressata.

Non è adesso il momento di sviluppare le considerazioni economico-finanziarie, che indussero la vostra Commissione a domandare l'urgenza; ma io prego vivamente la Camera di voler accettare la proposta dell'onorevole La Porta; e credo di poterle muovere que-

sta preghiera in nome di tutta la Commissione, nessuno escluso fra i suoi membri, dei presenti od assenti.

L'andamento di questa discussione, e, più ancora, confido, il suo risultato, mostrerà se io abbia esuberato nel formulare con tanta insistenza questa preghiera.

Piacendo alla Camera accettare la proposta dell'onorevole La Porta, io non farò quistione d'un giorno di più, o d'un giorno di meno, arrendendomi alle esigenze del regolamento, ed alla importanza di altri lavori in corso.

Io domanderei che si mettesse questo argomento all'ordine del giorno di giovedì, se non mercoledì, della corrente settimana, nella tornata pomeridiana, e non nella mattutina, nel che appunto concorda l'onorevole ministro delle finanze. A lui poi muovo preghiera di voler assolutamente distinguere la questione che noi dobbiamo sollevare dinanzi alla Camera, o, a meglio dire, che abbiamo già sollevata con la nostra relazione, da quella che si riferisce alla regia cointeressata.

Che un nesso finanziario ed amministrativo vi sia, è cosa troppo evidente; ma, quando la Camera ci ha onorato affidandoci quest'inchiesta, non si poteva da chicchessia prevedere la coincidenza di una discussione sulla regia cointeressata; nè noi potevamo basarci, nell'esibirvi un primo risultato dei nostri studi, sopra quelle argomentazioni, cui l'onorevole ministro delle finanze potrebbe ora ricorrere, non dirò per osteggiare le nostre conclusioni, ma bensì per rimandare la questione ad un'epoca tale in cui correrebbero rischio di rendersi perfettamente illusorii i nostri studi medesimi per nuovi fatti sopravvenuti.

Per queste considerazioni insisto nel pregare la Camera, in nome anche de' miei colleghi della Commissione, a voler accettare la mozione dell'onorevole La Porta.

LA PORTA. L'unica ragione che l'onorevole Massari adduceva per il ritardo della mia proposta era quella di non incagliare l'andamento della legge in discussione.

Ebbene, se si trattasse di questo, purchè la Camera deliberi che immediatamente dopo la legge in discussione, venga quella della Commissione d'inchiesta, io non ci fo difficoltà.

Ma io credo che valga meglio per una legge, la cui importanza non è sfuggita all'onorevole ministro di finanze, e certo non gli poteva sfuggire, credo, dico, che valga meglio stabilire che questa discussione debba aver luogo nella seduta pomeridiana di mercoledì o di giovedì, onde ogni deputato sappia che questa discussione, la quale tanto interessa e preoccupa il paese, avrà luogo, ed avrà un principio di soluzione la fine del corso forzoso, prima che le nostre tornate siano prorogate. Non vi è da rimandarla a tempo indeterminato.

L'onorevole Massari, conosce come me, quali siano le conseguenze che il corso forzoso produce in tutto il paese, e l'accettare la mia proposta, credo che sia atto di buon amministratore, senza distinzione di colore politico.

Prego quindi l'onorevole Massari di non volere insistere sulla sua mozione, di volere anzi col suo voto appoggiare la proposta che io ho fatto alla Camera.

MASSARI GIUSEPPE. Per mostrare quanto io sia arrendevole ai consigli dei miei colleghi, dichiaro che non insisto nella mia proposta. Faccio però osservare che essa era motivata da una considerazione eminentemente pratica, vale a dire da quella del tempo che urge e c'incalza. Evidentemente l'onorevole La Porta non dissenterà da me che noi dobbiamo occuparci del disegno di legge che riguarda la convenzione sulle ferrovie calabro-sicule, e che dovremo pure in questi giorni occuparci della convenzione relativa ai tabacchi. Dunque io credo che, adottandosi dalla Camera la proposta ch'egli ha fatta, e che io non combatto più ora, si venga a ritardare il conseguimento di questo scopo. Se egli non lo crede, e se i fatti mi daranno torto, nessuno sarà più contento di me ch'egli abbia avuto ragione.

LA PORTA. Era quella piuttosto una mia argomentazione anzichè una modifica della mia proposta, per poi modificare la proposta stessa nel senso che, se non si voleva porre all'ordine del giorno di mercoledì, si ponesse a quello di giovedì, ma voleva concludere sempre per un giorno determinato.

Giacchè ho la parola, osservo all'onorevole Massari che per la legge sulle ferrovie calabro-sicule, di cui non sono il secondo a riconoscere l'indispensabilità, possiamo occupare le sedute del mattino, e nelle sedute pomeridiane discutere le proposte sul corso forzoso, oltre alla convenzione sui tabacchi, che certo dovrà venire in discussione alla Camera.

PRESIDENTE. Pare a me che l'onorevole La Porta abbia fatta una riserva nella sua proposta, cioè che non si sarebbe opposto, ove si fosse creduto di terminare la legge che ci occupa, purchè quella a cui egli ha fatto allusione, venisse immediatamente dopo.

CADOLINI. Io propongo che la discussione delle proposte sul corso forzoso sia posta all'ordine del giorno subito dopo il disegno di legge che si sta discutendo. Non si può ammettere la possibilità che la legge che noi stiamo discutendo, e che ha preoccupato così a lungo la Camera, possa correre pericolo di non essere votata. Epperò, io credo opportuno che questa innanzitutto debba essere ultimata; dopo verrà in discussione quella che riguarda il corso forzoso.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Cadolini è un emendamento a quella dell'onorevole La Porta, e quindi io pongo ai voti, se si abbia prima a terminare la discussione del disegno di legge che ora è all'ordine

del giorno, e che dopo quello venga l'altro di cui fece parola l'onorevole La Porta.

SEISMIT-DODA. Se la proposta dell'onorevole Cadolini intende a che la discussione del disegno di legge esibito dalla Commissione d'inchiesta debba avere luogo ad ogni modo prima che si discuta la questione della regia cointeressata, noi possiamo aderire a questa proposta. Ma debbo far osservare all'onorevole presidente che, se nel frattempo, mentre si discute la legge sulla riscossione delle imposte dirette, venga presentata la relazione per la regia cointeressata, è molto probabile che la Camera, desiderando venir al termine de' suoi lavori, dia a quella legge la preferenza su tutte le altre, e prestabilisca il giorno per la relativa discussione, senza prima esaurire quella sulla leggeda noi presentata.

Non facciamo, ripeto, questione del giorno, ma dichiariamo che qualora si creda non si abbia a mettere all'ordine del giorno la nostra proposta se non dopo esaurita la legge sulla riscossione delle imposte, rimanga però esplicitamente inteso che la discussione su questo nostro disegno di legge per la limitazione dei biglietti di Banca avrà luogo, in qualunque caso, prima di quella sulla regia cointeressata.

SELLA. Io entro nell'ordine di idee testè accennate dall'onorevole mio collega Seismit-Doda circa il corso forzoso e prego l'onorevole La Porta di riservarsi a fare la sua proposta quando sarà presentata la relazione sui tabacchi, perchè allora probabilmente la Camera intenderà determinare il giorno in cui vorrà dar principio alla discussione, e quindi anche a quella riguardo alla proposta della Commissione sul corso forzoso.

Certo non è nostro intendimento, come diceva testè l'onorevole Seismit-Doda, di venire ad intralciare la discussione di altri disegni di legge che sono in corso; ma il nostro convincimento, e che d'altronde, entro certi limiti, è pure il convincimento che si manifestava dall'onorevole ministro delle finanze, si è che questo schema di legge conviene che sia discusso e deciso prima che la Camera si sciogla.

Evidentemente la Camera una volta deciso l'affare dei tabacchi, si scioglie, questo ognuno lo sa; per conseguenza mi pare che potrebbe l'onorevole La Porta riservarsi a fare la proposta della fissazione del giorno, quando sarà presentata la relazione sui tabacchi.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole La Porta nella sua proposta?

LA PORTA. Insisto.

LOVITO. Mi pare che, dopo le parole pronunziate dall'onorevole Sella, la questione sia decisa. Tutti sanno che la Camera, probabilmente, si dilegua dopo la votazione della legge sui tabacchi.

L'intendimento della Commissione incaricata di esaminare la questione del corso forzoso è quella di far votare le sue conclusioni prima che la Camera si separi.

Dunque fin d'ora, senza rimandare la determinazione del giorno, come proponeva l'onorevole Sella, possiamo deliberare che, prima che si discuta la legge sulla convenzione dei tabacchi, si debba discutere il progetto di legge che ha presentato la Commissione del corso forzoso. Dunque non c'è bisogno di fare un'altra discussione per determinare il giorno. Questa proposta dell'onorevole Sella mi pare che tenda piuttosto a farci perdere tempo. Siam convinti tutti che bisogna discutere questa legge prima di venire a quella relativa alla convenzione dei tabacchi. Ebbene, fissiamo fin d'ora che noi discuteremo prima la legge del corso forzoso e poi l'altra.

CADOLINI. Io son ben lontano dal voler fare proposte che tendano ad eliminare la discussione del corso forzoso; ciò è contrario a quel che io penso. Dichiaro che credo opportuno che, prima della legge sulla regia cointeressata, si debba discutere la questione del corso forzoso; solo intendo che ora si debba terminare la legge che stiamo discutendo, perchè, quando noi l'avremo votata, potrà anche essere esaminata e votata dal Senato.

Io non comprendo perchè in una questione così semplice e così pratica si voglia supporre che ci sia sotto non so quale mistero o secondo fine, e comprendo assai meno come simili supposizioni, che dal canto mio assolutamente respingo, possano sorgere, mentre io sono estraneo a simili preoccupazioni e mi prendo pensiero esclusivamente della legge sulla riscossione delle imposte.

PRESIDENTE. Pare che non ci sia più opposizione sul punto che si debba continuare la discussione della legge che è all'ordine del giorno, e che prima di dibattere la convenzione dei tabacchi si abbia a discutere il progetto di legge proposto dalla Commissione del corso forzoso.

Se non c'è opposizione queste mie conclusioni si riterranno approvate.

(Sono approvate.)

L'onorevole Bargoni è invitato a venire alla tribuna per presentare una relazione.

BARGONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per l'approvazione del nuovo Codice penale militare marittimo. (V. *Stampato* n° 28-A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'esazione delle tasse dirette.

Domando al relatore della Commissione a qual

punto crede che si abbia a cominciare la discussione del progetto di legge che si trova all'ordine del giorno.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione desidererebbe che venisse per ora riservato il titolo III *Del'esecuzione sui mobili e sugli immobili*, in quanto che pendono ancora alcune pratiche col Ministero per mettersi d'accordo sopra alcuni articoli. Quindi la Commissione pregherebbe la Camera di cominciare la discussione del titolo IV, ritenendo che domani potrà intraprendersi quella del titolo III.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, si comincerà a discutere il titolo IV intitolato: *Dei ricevitori provinciali*.

Do lettura dell'articolo 56 del nuovo progetto presentato dalla Commissione:

« Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale il quale riscuote, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato e alla provincia.

« La consegna del riassunto dei ruoli firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Il ricevitore provinciale adempie l'ufficio di tesoriere erariale nella provincia, riscuotendo tutti gli altri tributi e le altre rendite erariali, ed eseguendo i pagamenti per conto del Governo, a norma della legge di contabilità.

« Deve pur adempiere l'ufficio di esattore delle entrate provinciali e di cassiere della provincia, quando ne sia richiesto dalla deputazione provinciale. »

(La Camera approva.)

« Art. 57. Il ricevitore provinciale si nomina per un quinquennio dal ministro delle finanze, sentita la deputazione provinciale e col procedimento della licitazione privata.

« È retribuito ad aggio dallo Stato sulle somme che riscuote per conto dello Stato, e dalla provincia sulle somme che riscuote per la provincia. »

(È approvato.)

« Art. 58. Il ricevitore provinciale presta una cauzione in beni stabili od in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali, oltre una cauzione suppletoria, che viene determinata dalla deputazione provinciale, quando il ricevitore provinciale sia anche esattore e cassiere della provincia.

« La cauzione è accettata dal ministro delle finanze; la deputazione provinciale accetta la cauzione per quella parte che riguarda la provincia, riservata l'approvazione del ministro.

« Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti.

« Sono applicabili alla cauzione del ricevitore provinciale le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato. »

GARAU. Mi pare che nella legge di contabilità si è ammesso il principio che il ricevitore provinciale fosse anche tesoriere provinciale dello Stato. In tal caso la cauzione bisognerebbe aumentarla in proporzione.

E come si richiede una cauzione suppletoria nel caso che sia tesoriere della provincia, così lo vuole anche obbligare ad una cauzione suppletoria a favore dello Stato nel caso che riempia le funzioni di tesoriere anche pel medesimo.

Quando la Commissione fece questa proposta di legge non aveva sicuramente il concetto di unire le due attribuzioni di tesoriere e di ricevitore nello stesso individuo; è per questo che ha fissata la cauzione nel modo che si legge. Ma ora che si è venuti nell'intendimento di dargli le attribuzioni del tesoriere provinciale e dello Stato, per la stessa ragione che lo si obbliga di prestare una cauzione suppletoria per la provincia, lo si deve anche obbligare a prestarla a garanzia della finanza nazionale. Sarà ristretta per non aggravarlo di troppo, ma una certa cauzione dovrà pur darla.

Spero che la Commissione e il Ministero troveranno ragionevole questa mia proposta, e vorranno tradurla in atto nel modo che meglio stimano, dando una qualche maggior estensione alla garanzia riportata in quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

LOVITO. Io mi permetterò di esprimere alla Camera un avviso diverso da quello dell'onorevole Garau. Nell'articolo 58 trovo che non solo vi è per lo Stato la garanzia data dal ricevitore generale, il quale compie ancora le funzioni di tesoriere, e consistente in una rata d'imposta, ma c'è di più « di una rata delle sovrimposte provinciali, oltre una cauzione suppletoria, che viene determinata dalla deputazione provinciale, quando il ricevitore provinciale sia anche esattore e cassiere della provincia. »

Di guisa che io credo che la cauzione di questo ricevitore provinciale si estenda oltre i limiti di quello che dovrebbe garantire, perchè partendo dal concetto della cauzione data dagli esattori, i ricevitori provinciali dovrebbero garantire una rata d'imposte, più la cauzione suppletoria per le rendite della provincia, tra cui sono le sovrimposte. Aggiungere dunque una parte di cauzione relativa alle sovrimposte è duplicare la cauzione per una sua parte.

Ma io farò riflettere poi all'onorevole Garau che, se noi aumentiamo le difficoltà aumentando la cauzione, naturalmente le difficoltà non si diminuiscono per trovare concorrenti alla carica di ricevitore, e finiremo per non trovarne affatto, oppure per concedere poi la ricevitoria generale, non so se questo sia un

voto dell'onorevole Garau, ad una grossa Banca, ad un grosso istituto di credito.

Per conseguenza io credo che non solo non si debba aggiungere niente all'articolo 58, ma che si debbano sopprimere anche le parole *e delle sovrimposte provinciali*.

Quindi io fo questa proposta.

MELCHIORRE. Duolmi dover contraddire al mio egregio amico Lovito. Tutta la sua argomentazione si riduce a questo: se voi aumentate la cauzione non troverete nè ricevitori nè tesorieri. Ma, se l'onorevole Lovito vorrà riflettere che la cauzione possa essere data in beni stabili e in rendite iscritte sul debito pubblico dello Stato, vedrà che la sua argomentazione non ha quel valore che egli voleva attribuirle. Ma poi addurre un inconveniente non è risolvere una questione, non perchè non sia facile trovare un ricevitore che dia corrispondente cauzione noi dobbiamo passare sopra la necessità di determinarla, massime nei tempi attuali nei quali noi assistiamo allo spettacolo doloroso di vedere tutti quelli che incassano i danari dello Stato fare continuamente malversazioni, e quindi andare via e ridersi delle nostre leggi; noi dobbiamo dunque con serietà pesare le argomentazioni svolte dall'onorevole Garau; e, poichè egli le ha brevemente e lucidamente svolte, io ritengo non vi sia la necessità di aggiungere altre parole, e che, innanzi all'intelligenza eminente dei rappresentanti del paese, vi sia d'uopo di altre considerazioni per dimostrare la giustezza della proposta Garau, massime poi se si vuole avere riguardo alle condizioni dei tempi ed alle malversazioni delle quali ho parlato. Noi finalmente non possiamo rimanere tranquilli quando un ricevitore generale non abbia data cauzione per tutte le somme che incassa per conto dello Stato, e delle quali egli potrebbe approfittare senza che vi sia alcun'arma che possa essere impugnata dal ministro delle finanze contro quel ricevitore generale che abusasse dei danari dello Stato.

La cauzione poi richiesta per le imposte dirette, e corrispondente ad una delle sei rate, non parmi sia poi tanto esorbitante da non potervene aggiungere un'altra che assicuri lo Stato riguardo a tutte quelle somme che derivano dalle imposte indirette e dalle rendite patrimoniali, per le quali parmi che qui cada in taglio definire la garanzia.

Dopo ciò, io insisto, e fermamente, perchè la Camera accolga la proposta dell'onorevole Garau, e nutro fiducia che la Commissione non vorrà astenersi dall'accettarla, solo per la ragione che non vi si sia pensato prima.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Garau ha osservato che il ricevitore generale non presterebbe per questa legge alcuna garanzia quanto al servizio di tesoreria. Questa mi pare l'osservazione esposta dall'onorevole Garau. La Commissione risponde per mio

mezzo, che non è in questa legge che dev'essere stabilita la cauzione che il ricevitore provinciale nella sua qualità di tesoriere deve presentare, in quanto che è già stabilita dalla legge di contabilità, votata dalla Camera, la cauzione stessa, ed in qual modo debba l'esattore prestare la cauzione per il servizio di tesoreria.

Dunque per ciò che riguarda la cauzione, la Commissione si è limitata a stabilire ciò che si riferisce al servizio speciale che viene affidato al ricevitore provinciale per questa legge. E poi c'è un riferimento nello stesso articolo 58 di questa legge. Se l'onorevole Garau guarda l'ultimo alinea di quest'articolo, vedrà che ivi è detto che sono applicabili alla cauzione del ricevitore provinciale le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato. Dunque in ogni caso questa legge fa riferimento alla legge di contabilità, appunto perchè, essendo due servizi dipendenti da due diverse leggi, che vengono ad essere concentrati in una persona sola, deve esservi riferimento.

Ma le disposizioni speciali vogliono essere lasciate alle leggi che si riferiscono al servizio speciale.

GARAU. Domando di parlare.

VILLA PERNICE, relatore. Quanto all'osservazione dell'onorevole Lovito, che la cauzione del ricevitore provinciale si estenda oltre i limiti, perchè comprende le sovrimposte provinciali ed una cauzione suppletoria da prestarsi quando il ricevitore fosse anche incaricato del servizio di cassiere e di esattore della provincia, mi permetta l'onorevole Lovito di osservare che, intanto facendo riscontro cogli esattori comunali noi non applichiamo ai ricevitori provinciali un obbligo maggiore, in quanto che fu stabilito dalla Camera, là dove si tratta della cauzione degli esattori comunali, che essi dovessero dare una cauzione corrispondente ad una rata delle imposte e delle sovrimposte, e che quanto alle altre riscossioni affidate loro, la cauzione venisse determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali che sono quelle le quali hanno interesse ad essere garantite. Anzi la Commissione respinse appunto la proposta di fissare queste cauzioni in una determinata misura appunto per lasciare maggior libertà a' comuni di poter determinarla in quella misura che meglio le accomoda. E qui la Commissione non ha fatto che seguire le stesse regole, e quindi non potrebbe che dedurre le stesse conseguenze.

D'altronde, siccome per il ricevitore provinciale il servizio d'esattoria per le provincie è obbligatorio, in quanto sia richiesto dalla deputazione provinciale, poichè la Commissione ha applicato un sistema diverso in quanto al ricevitore provinciale, coll'avergli aggiunto il carattere di tesoriere, e non ha perciò creduto di obbligare la provincia assolutamente a servirsi di questo ricevitore principale per il suo servizio provinciale, così nasceva la conseguenza che dovesse la legge determinare che una cauzione si desse a giudizio della deputazione provinciale, quando la

deputazione provinciale stessa credesse di affidare questo servizio della cassa provinciale all'ricevitore.

Premessa questa dichiarazione, io spero che gli onorevoli preopinanti saranno paghi, e non vorranno produrre emendamenti, e si complaceranno di ritirarli qualora li avessero proposti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Avitabile.

AVITABILE. Risponderò all'onorevole Melchiorre, in primo luogo, quello stesso che ha risposto l'onorevole relatore, cioè che con articolo apposito nella legge di contabilità si è stabilito che per il servizio di tesoreria la cauzione sarà stabilita con decreto reale, intesa la Corte dei conti. Valuterà la Corte dei conti quale debba essere la cauzione, tenendo presenti tutte le circostanze le quali l'indurranno a stabilire una cauzione più o meno estesa.

In quanto all'aumento della cauzione in generale, io credo che non solo non esistono ragioni per l'aumento, ma moltissime ragioni contrarie.

Gli agenti primi sono gli esattori, i quali introitano tutto in danaro; è però giusto che diano una cauzione uguale all'intera rata. Il ricevitore provinciale in diritto introita tutte queste rate, ma non le introita tutte in danaro, poichè nella legge di contabilità sta precisamente stabilito che gli esattori tutti devono pagare i mandati; il ricevitore provinciale quindi non potrebbe mai trafugare l'intera rata. Il sistema della legge attuale, che vigeva nelle antiche provincie napoletane, ha prodotto che dal 1809 al 1860 non si sono verificate sottrazioni di pubblico danaro, quantunque le cauzioni fossero minori.

La prima ragione stava nella bontà del sistema stesso; la seconda da che le nomine erano fatte dal Governo, e, quando si conferivano, si faceva un esame coscienzioso dell'idoneità e della moralità di coloro che si nominavano. Stante queste precauzioni, non avvenivano inconvenienti, sebbene la cauzione era la metà di quella che ora propone la Commissione. Epperò io non comprendo perchè la cauzione si debba aumentare. Pensate a fare delle buone scelte, poichè la vera cauzione consiste nell'idoneità e moralità delle persone, mentre chi è capace di rubare, trova anche il modo di farlo colla cauzione elevata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garau.

GARAU. Cedo la parola all'onorevole Melchiorre il quale parlerà nello stesso senso nel quale io intendeva discorrere.

MELCHIORRE. All'argomento storico svolto dall'onorevole mio amico Avitabile, rispondo esser vero che malversazioni non si verificarono durante l'amministrazione borbonica, ma questo fatto derivava da ciò che ogni dieci giorni il ricevitore generale, che era anche il pagator generale per conto del Governo, doveva presentare cassa netta, ed i versamenti nelle casse del Tesoro si eseguivano a decade. (*Bisbiglio su alcuni banchi a sinistra*)

AVITABILE. Lo stesso provvedimento è stabilito in questa proposta di legge.

MELCHIORRE. Ciò non pertanto torna in acconcio di osservare che le cauzioni che si prestavano dai ricevitori generali dell'epoca cui si è fatto allusione dall'onorevole Avitabile erano molto gravi. Tale difficoltà non isgomentava quel Governo che così non ebbe a deplorare, siccome al presente, continui vuoti di cassa. Non veggio la ragione per la quale la cauzione da prestarsi dai ricevitori generali non debba essere proporzionata ai mezzi pecuniari dei quali eglino fanno introito. L'onorevole relatore diceva che questo si deve fare nella legge di contabilità, in cui se n'è tenuto proposito.

Dal banco della Commissione. Si è fatto.

MELCHIORRE. Perdoni, nella legge di contabilità non è stato determinato l'ammontare della cauzione di che ora è disputa. Ed aggiungo che non posso affatto persuadermi che sia valida ragione il rispondere che di ciò debba essere giudice esclusivo il ministro delle finanze. Quando il Parlamento può usare, all'occasione di questo progetto di legge, di un diritto che gli spetta, io credo sia abdicare alla propria autorità dicendo al ministro: voi sarete giudice del montare di questa cauzione. Perché non possiamo esserlo noi?

Dunque se l'onorevole relatore della Commissione ha questa illimitata fiducia nella sapienza ministeriale, mi permetta l'onorevole relatore che io ritenga che questo è un argomento *ad hominem*, ma non è un argomento persuasivo per chi eserciti le altissime funzioni di legislatore.

Io propongo questo quesito: la cauzione deve rispondere alla quantità delle somme di denaro delle quali i ricevitori generali faranno incasso per conto dell'erario nazionale?

Se risponderete sì, io allora replico che non avete ancora determinata la cauzione di che è parola.

Qui si questiona delle cauzioni del ricevitore che adempia contemporaneamente l'una e l'altra funzione di ricevitore e tesoriere, e per conseguenza è qui il luogo di dovere determinarla, ed il volere accordare ad altri questo potere, io penso che non sia far buon uso delle facoltà eminenti che noi usiamo, formando leggi per tutta la nazione.

Per conseguenza io conchiudo che la proposta dell'onorevole Garau è degna di esser presa in seria considerazione; che gli argomenti addotti dall'onorevole relatore contro di essa non hanno pregio veruno, imperocchè la legge di contabilità non è ancora legge, e non sappiamo se l'altro ramo del Parlamento la sancirà come l'abbiamo approvata noi; che infine in quello schema di legge la cauzione non fu determinata, ed in sostanza la proposta dell'onorevole Garau non significa altro che invitare la Camera ora a determinare questa cauzione, e che l'ammontare della medesima, troppo elevato, al sentire di alcuni che mi hanno pre-

ceduto in questo arringo, non sia di ostacolo all'accoglimento della proposta medesima.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Domando la parola.

Io mi permetto di osservare alla Camera che le raccomandazioni dell'onorevole Melchiorre mi sembrerebbero giuste se si potesse stabilire una cauzione uniforme per i ricevitori provinciali di tutte le provincie del regno; non potendo questo farsi, si rientra nelle disposizioni della legge, quale l'ha deliberata il Parlamento, sopra la contabilità generale: ed io vi prego di osservare che all'articolo 63 sono prese grandissime cautele perchè l'arbitrio del ministro non possa stabilire una cifra di cauzione inferiore al bisogno, imperocchè il ministro è obbligato a sentire previamente il Consiglio di Stato e poi di far registrare il decreto dalla Corte dei conti, sicchè intervengono in sostanza le due principali autorità in materia amministrativa, per sanzionare quella cauzione che sarebbe stabilita.

L'unica cosa che io domanderei a questo proposito alla Commissione, sarebbe che in questo articolo si riferisse più chiaramente a questa disposizione della legge sulla contabilità, per stabilire che, oltre la cauzione voluta dalla legge attualmente in discussione per quello che riguarda le funzioni di percettore, ci fosse poi obbligatoria un'altra cauzione per quello che riguarda le funzioni di tesoriere. E questa è una idea che implicitamente c'è, ma forse non è abbastanza chiara, e che perciò sarebbe opportuno il chiarire.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Melchiorre ha mostrato di credere che il relatore avesse una fiducia illimitata nel Ministero, quanto al fissare cotesta cauzione. Per verità io credo che l'onorevole Melchiorre si sia male apposto nella sua credenza. Egli avrà dovuto rilevare dal complesso della legge che la Commissione, per la riscossione delle imposte, ha voluto che tutte le cauzioni sieno determinate. Quindi sotto questo rapporto mi permetta l'onorevole Melchiorre che io gli dica che non è giustificato questo suo appunto.

Relativamente al tesoriere, la Commissione non ripeterà ciò che ha già ben detto l'onorevole ministro delle finanze, cioè che non stima possa in questa sede stabilirsi la misura della cauzione che il tesoriere deve prestare, in quanto che il determinarla sarebbe cosa troppo difficile.

L'onorevole Melchiorre ha soggiunto così sottovoce: « un'aliquota per la cauzione. » Mi permetta però di osservargli che anche con questa aliquota non sarà abbastanza sicura la garanzia che verrebbe determinata. Egli sa meglio di me che l'importanza di una cassa che si amministra dipende da tali e tante circostanze che realmente il voler fin d'ora determinare qual debba essere la garanzia che il tesoriere deve prestare sarebbe pericoloso; e per parte mia soggiungerò pericolosissimo.

Scendo ora ad una particolarità speciale che l'onorevole ministro ha creduto di osservare nell'articolo proposto dalla Commissione, cioè che l'idea che sia compreso anche il tesoriere provinciale nella redazione adottata dalla Commissione, non ci sia propriamente; e per rispondere anche sotto questo rapporto alle giuste osservazioni del ministro delle finanze, la Commissione aderisce a che sia variato l'ultimo alinea dell'articolo in questo modo: « sono applicabili alle cauzioni del ricevitore provinciale, per quanto riguarda l'esercizio delle tesorerie, le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato. »

GARAU. Accetto la redazione proposta dalla Commissione.

LOVITO. Dopo che la Commissione in quest'emendamento ha stabilito che i ricevitori dovranno dare un'altra cauzione perchè tesoriere, io non trovo la ragione per cui essi debbano dare una cauzione corrispondente all'ammontare d'una rata *delle sovrimposte provinciali*, poichè essi già la danno, quanto alle sovrimposte provinciali, con la disposizione introdotta dalla Commissione, relativa alla *cauzione suppletoria* che viene determinata dalla deputazione provinciale.

Se la Commissione ha veduto questo, che a me pare chiarissimo, allora concordi con me nel sopprimere queste parole: « e delle sovrimposte provinciali. »

PRESIDENTE. Onorevole Lovito, se ha delle proposte da fare, favorisca di trasmetterle al banco della Presidenza.

LOVITO. La mia proposta è semplicissima: si tratta di sopprimere le parole: « e delle sovrimposte provinciali, » perchè importerebbero una duplicazione di cauzione, in quanto che la cauzione suppletoria che dà il ricevitore provinciale si riferisce alle entrate della provincia; e siccome tra gli introiti della provincia, oltre le rendite che possono venire da altri cespiti, come da beni patrimoniali, ci sono quelli delle sovrimposte, così a me pare di ravvisare una duplicazione di cauzione in queste parole di cui propongo la soppressione.

CORRENTI. Darò all'onorevole Lovito (che prego di non allontanarsi dalla Camera) le spiegazioni da lui desiderate rispetto a quelle disposizioni scritte nell'articolo che si discute, che a lui sembrano una superfluità ed una duplicazione. Il ricevitore provinciale, sia o non sia cassiere della provincia, sia o non sia incaricato di esigere i redditi speciali della provincia, deve, per necessità dell'istituzione, ricevere dagli esattori comunali le sovrimposte provinciali che si esigono nei comuni, e che non possono riscuotersi separatamente dalle imposte, e per questo appunto si chiamano *sovrimposte*.

Ora, non vi è bisogno di un mandato speciale della provincia perchè il ricevitore provinciale raccolga le quote delle imposte dirette coll'appendice delle sovrimposte provinciali. Ma, oltre le sovrimposte che do-

vanno versarsi o tenersi a disposizione della provincia, vi ponno essere e vi sono d'ordinario altre rendite speciali della provincia, nascenti o da una imposta speciale o da redditi di altra natura.

Ora, per questi redditi la provincia può avere un suo speciale esattore o cassiere, oppure può incaricarlo il ricevitore provinciale. Per tutto ciò credo che sia giusta la redazione dell'articolo 58, e penso che non si possano sopprimere quelle parole che all'onorevole Lovito parevano inutili o peggio, ma che hanno la loro ragione e la loro naturale spiegazione.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Lovito sulla sua proposta?

LOVITO. Non insisto, perchè quello che ha detto ora l'onorevole Correnti riesce molto chiaro per me, ma non riesce punto chiara la dizione dell'articolo; inquantochè l'esattore della provincia (chiedo all'onorevole Correnti) esigerebbe anch'esso le sovrimposte provinciali? Credo certo che sì; ecco perchè io vedeva nelle parole *sovrimposta provinciale* una duplicazione di garanzia. Questo è indubitato. Ma, poichè l'onorevole Correnti ha dichiarato che la cauzione suppletoria si riferisce ad introiti provenienti alla provincia da tutta altra parte che le sovrimposte provinciali, in seguito a questa dichiarazione, se la Camera crede che la dizione dell'articolo sia chiara, io non insisto; ma, per me, non è delle più esatte.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 58:

« Il ricevitore provinciale presta una cauzione in beni stabili od in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali, oltre una cauzione suppletoria, che viene determinata dalla deputazione provinciale, quando il ricevitore provinciale sia anche esattore e cassiere della provincia.

« La cauzione è accettata dal ministro delle finanze la deputazione provinciale accetta la cauzione per quella parte che riguarda la provincia, riservata l'approvazione del ministro.

« Oltre alla cauzione il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti.

« Sono applicabili alla cauzione del ricevitore provinciale, per quanto riguarda l'esercizio della tesoreria erariale, le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato. »

(È approvato.)

« **TITOLO V. Dei versamenti.** — Art. 59. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia nella cassa del ricevitore provinciale, e tiene a disposizione del comune la quota di sua spettanza, abbenchè non abbia riscossa dai contribuenti la rata maturata, fatta eccezione per le entrate comunali, per le quali non risponde che delle somme

realmente riscosse, quando non sia altrimenti patuito. »

AVITABILE. Io domando la soppressione di quest'ultima parte, perchè ricordo che la Camera ha rigettata la proposta che il comune poteva esentare dall'obbligo del non riscosso per riscosso il percettore.

PRESIDENTE. Fa la proposta dunque di sopprimere l'ultima parte?

AVITABILE. L'ha soppressa la Camera in un altro articolo, non possiamo lasciarla qui.

SANGUINETTI. Io prego l'onorevole Avitabile di ritirare la sua proposta, imperocchè queste parole che vorrebbe sopresse riguardano le entrate particolari del comune. Ora, le entrate particolari del comune non sono imposte. Alle medesime quindi non si può applicare il metodo di riscossione stabilito da questa legge. Per queste entrate ordinarie del patrimonio particolare del comune, la legge lascia facoltà al comune di fare coll'esattore quei patti che stima meglio.

Stando così le cose io credo che l'onorevole Avitabile ritirerà la sua proposta.

SALVONI. Io non posso convenire coll'onorevole Sanguinetti, e appoggio le osservazioni dell'onorevole Avitabile, sebbene per diversi motivi da quelli accennati.

Non è già che questo articolo possa infirmare la deliberazione presa dalla Camera di non ammettere che in verun caso il comune sia chiamato a rispondere del non scosso per scosso, quando ne fosse stato esonerato l'esattore; ma sibbene perchè all'articolo 22, dove appunto si trovava un'eccezione conforme a quella rimarcata nell'articolo di cui si discorre (parlo del numero 22 del primitivo progetto), la Commissione di sua iniziativa ne propose la soppressione.

Il comma dell'articolo 22 diffatti era così formulato: « risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso: però, quanto alle entrate del comune, non è tenuto che a ciò che realmente ha riscosso, salvo patto in contrario, » e la Commissione propose appunto che si sopprimesse l'ultimo inciso che comincia: « però quanto alle entrate dei comuni, ecc. »

Ciò ricordato, mi sembra che, per porre in armonia il presente articolo col precedente già votato, e per logica conseguenza, non si possa fare a meno di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 59, incominciando dalle parole: « fatta eccezione, ecc. »

VILLA PERNICE, relatore. Credo che l'onorevole Avitabile abbia preso abbaglio ritenendo che questa parte dell'articolo 59 fosse già tolta per un'antecedente deliberazione della Camera. La deliberazione della Camera si riferisce alle imposte ed alle sovrimeposte; si riferisce infine a tutto ciò che è imposta, ma non si riferisce certamente, nè poteva riferirsi a ciò che è patrimonio speciale del comune, a ciò che si chiama: *Entrate comunali*. Ora, tolta quest'obbiezione, l'onorevole Avitabile troverà che il lasciare codesto inciso è

un ossequio, direi quasi, alla libertà del comune, è un lasciargli libertà di fare ciò che vuole del suo patrimonio e di stabilire oppure di non stabilire lo scosso pel non scosso, secondochè crederà meglio nel suo interesse; ma non per le imposte, perchè per le imposte, come ho già detto, l'esattore è obbligato allo scosso non scosso, e la Camera ha già decisa la massima.

Quanto all'onorevole Salvoni, il quale vorrebbe dedurre un argomento dall'essere stato tolto quell'inciso all'articolo 22 dell'antico progetto, ove dice: « però, quanto alle entrate dei comuni, non è tenuto che a ciò che realmente ha riscosso, salvo patto in contrario, » io gli risponderò che fu tolto appunto quell'inciso onde stabilire il principio della libertà, in quanto che, se quell'inciso fosse rimasto, il comune non avrebbe più potuto imporre lo scosso pel non scosso, anche per le entrate comunali, essendo per legge stabilito che per quelle entrate l'esattore non poteva essere ritenuto garante se non che per ciò che realmente avrebbe riscosso. Invece la redazione che abbiamo all'articolo 59 del titolo V, oggi sottoposto alla Camera, che cosa stabilisce? Lascia piena libertà al comune di stabilire o di non stabilire lo scosso ed il non scosso.

Certo mi si potrà rispondere che, togliendo l'inciso, codesta libertà rimane intera, in quanto che, non avendo nella legge obbligo di stabilire o non stabilire lo scosso ed il non scosso, può fare quello che crede più conveniente nel suo interesse; ma io credo che la constatazione della libertà in questo senso nella legge non possa portare nessun danno, e nello stesso tempo renda ossequio ad un principio che noi tutti vogliamo professare, cioè il principio della maggior libertà dei comuni, di quella libertà che non urta coll'esercizio delle attribuzioni dello Stato e delle leggi.

Quindi la Commissione non crede inutile la parte dell'articolo che si vorrebbe eliminare, epperò la mantiene.

PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile ha facoltà di parlare.

AVITABILE. Ho chiesto di parlare per rispondere alle parole dell'onorevole relatore. Egli ha detto: quest'inciso tutto al più è inutile, non fa altro che constatare un diritto che ha il comune.

Io non credo che noi dobbiamo fare le leggi per constatarne i diritti. Se il comune ha questo diritto di poter esentare l'esattore, lo eserciti pure; ma quando voi lo dichiarate in una legge, è qualche cosa di più del diritto che il comune possa avere per la legge comune. Se il comune ha questo diritto è inutile constatarlo; se poi non lo ha, voi non glielo dovete concedere. Essendo quindi quest'inciso per lo meno inutile, io prego la Camera di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Avitabile nella sua proposta?

AVITABILE. Ho detto le ragioni per le quali insisto.

PRESIDENTE. Comincierebbe la soppressione dalle parole: *fatta eccezione per le entrate comunali, ecc.?*

AVITABILE. Precisamente.

PRESIDENTE. D'altra parte la Commissione insiste per mantenere quest'inciso.

Dunque, domando prima di tutto, se è appoggiata la soppressione proposta dall'onorevole Avitabile.

(È appoggiata.)

BRUNETTI. Prego la Camera di por mente che all'articolo 5 è detto:

« L'esattore riscuote le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, tanto reali che personali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli, non che le entrate comunali.

« La consegna dei ruoli firmati dall'ufficiale governativo e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso. »

Stabilisce dunque che risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso, per tal modo si abbraccia tutto anche le entrate comunali. Quindi, se noi votassimo l'articolo 59 quale è redatto dalla Commissione, naturalmente vi sarebbe una antinomia coll'articolo 5.

Io sarei perfettamente dell'avviso della Commissione quanto alla libertà dei comuni, ma una volta che al comune non si è data la libertà della nomina, la condizione del riscosso e non riscosso diviene necessaria, perchè nel sistema della nomina campeggia la libertà, e nel sistema dell'appalto campeggia l'elemento reale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione proposta dall'onorevole Avitabile.

(Fatta prova e controprova, è rigettata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 59.

(È approvato.)

« Art. 60. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi cinque per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

« Alla stessa multa è assoggettato per ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termini dell'articolo precedente, e in favore del comune che può procedere alla esecuzione contro l'esattore. »

(È approvato.)

« Art. 61. Il ricevitore nel quinto giorno dopo il termine assegnato agli esattori nell'articolo 59, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo, e tiene a disposizione della provincia le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti. »

SANGUINETTI. Mi pare che quest'articolo stava benissimo nel sistema primitivo della Commissione, in cui in una provincia si sarebbe dovuto avere un ricevitore generale ed un tesoriere erariale. Ora che i due uffici sono riuniti in una sola persona, io non so come questo ricevitore potrà versare nella stessa provincia, a meno che non si dica alla cassa centrale che sta nella capitale del regno, non so, dico, come potrà versare nella stessa provincia le somme che provengono dagli esattori delle imposte dirette nelle casse della tesoreria erariale della provincia. Essendo l'identica persona che ha i due uffici riuniti, mi pare che quest'articolo non possa più stare. Domando spiegazione alla Commissione.

VILLA PERNICE, relatore. È certo che l'osservazione dell'onorevole Sanguinetti ha un'apparenza di verità; ma, ben considerata, può essere respinta senza pericolo che ne possa conseguire danno per la legge, e che la legge stessa non possa essere applicata, inquantochè l'onorevole Sanguinetti sa bene che la stessa persona può rappresentare e rappresenta in questo caso due diverse persone, ossia due diverse mansioni, e sotto queste due diverse mansioni ha diversi obblighi, ha diversi doveri. Come ricevitore della provincia, riceve dagli esattori alla scadenza di ciascuna rata le somme dell'imposta che debbono essere versate nella cassa provinciale, e come tesoriere erariale provinciale deve dar carico a sè stesso dell'incasso di tutte le rate ricevute dall'esattore.

Vede dunque l'onorevole Sanguinetti che qui vi è una questione di contabilità la quale scioglie perfettamente il quesito, vale a dire rende responsabile il ricevitore verso il Governo tanto nella sua prima qualità di ricevitore provinciale, quanto nella sua qualità di tesoriere erariale provinciale.

Credo che queste poche osservazioni basteranno a persuadere l'onorevole Sanguinetti che l'articolo 61 deve conservarsi senza innovazione alcuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti insiste nella sua proposta?

SANGUINETTI. Io non ho fatte proposte, ho chiesto soltanto delle dilucidazioni. Parmi che, appunto per le cose dette, poteva l'articolo essere redatto in altro modo; ma io non faccio, ripeto, alcuna proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 61, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato.)

« Art. 62. In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali, o di non estinzione dei mandati della provincia, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi cinque per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dal prefetto all'esecuzione contro di esso. »

(È approvato.)

« Art. 63. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i man-

dati dei comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

« Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia. »

(È approvato.)

« Art. 64. L'esecuzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione.

« La vendita si fa dietro ordinanza del prefetto.

« Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite al titolo sesto. »

« Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di Borsa. »

VILLA PERNICE, *relatore*. Domando di parlare.

ROBECCHI. Desidero fare una semplicissima osservazione alla Commissione.

In quest'articolo si dice che l'esecuzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione. Ora, in un altro articolo antecedente noi abbiamo stabilito, e credo con ragione, che tanto l'esattore quanto il ricevitore provinciale rispondono non solo colla cauzione che prestano, ma coll'ammontare di tutti i loro beni, specialmente cogli stabili. Ora, io credo che quando si fa l'esecuzione contro l'esattore od il ricevitore, e la cauzione non basta a coprire il debito che essi hanno, sia verso il comune, sia verso la provincia, sia verso lo Stato, non solo si possa, ma si debba procedere all'esecuzione di tutti questi beni. E molti e frequenti esempi, come l'onorevole nostro relatore sa, si sono verificati nelle provincie Lombardo-Venete, in cui non solo l'esattore ha dovuto rispondere coll'ammontare della cauzione, ma si è dovuto venire alla vendita di tutte le sue sostanze.

Ora io credo che, non essendo questo caso contemplato esplicitamente nell'articolo 64, parrebbe che fosse escluso.

Io domando su queste spiegazioni alla Commissione.

VILLA PERNICE, *relatore*. Io aveva già domandata la parola prima dell'onorevole Robecchi per proporre una rettifica all'articolo 64, al secondo alinea. Questo alinea dice: *la vendita si fa dietro ordinanza del prefetto*. Ora, in correlazione colle variazioni già introdotte nel titolo relativo al ricevitore provinciale si dovrebbe aggiungere: « La vendita si fa dietro ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del ministro delle finanze se si tratta della cauzione del ricevitore provinciale. »

Questa è una variazione che la Commissione propone per mettere in armonia cogli articoli già votati quest'articolo.

E dove si dice *titolo VI* si deve dire *titolo III*.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Robecchi sulla garanzia dei beni dell'esattore oltre alla cauzione, certamente che l'esattore per lo spirito e per la lettera di questa legge risponde anche con tutti i suoi beni delle esazioni fatte; ma altro è la cauzione stabilita dal contratto, altra cosa è la garanzia riferibile ai beni privati dell'esattore.

Per la cauzione deve aver luogo l'esecuzione privilegiata in quanto che questa si applica all'obbligazione del debitore dell'imposta, e la cauzione viene precisamente a rappresentare il debito d'imposta. Quanto alla sussidiaria prestazione di garanzia di tutti gli altri beni, che sussiste per questa legge, è certo che nè l'esattore, nè il ricevitore potrebbero essere escussi dall'amministrazione nè dal comune o dalla provincia mediante la regola della esecuzione privilegiata fiscale.

Perciò la Commissione non ha creduto in quest'articolo di parificare la garanzia che si riferisce al debito dell'imposta con l'altra obbligazione generale che è pure stabilita, ma che non ha un carattere speciale sussidiario, al quale non si può applicare l'esecuzione privilegiata fiscale.

ROBECCHI. Accetto queste spiegazioni, ma credo che la legge possa essere resa molto più chiara di quello che è. Si potrebbero indicare i due ordini d'idee che l'onorevole relatore ha espresso così chiaramente, vale a dire che l'esecuzione privilegiata non riguarda che la cauzione, e per quanto concerne gli altri beni dell'esattore si seguirebbero le norme del diritto comune. Siccome nell'articolo 64 non si parla che della cauzione, pare che non sia contemplato il caso in cui si debba procedere contro un esattore per espropriarlo di tutti i suoi beni. Per la cauzione si segue la procedura eccezionale, che si chiama privilegio fiscale; per gli altri beni si agisce secondo la procedura ordinaria.

PRESIDENTE. Non essendovi altra proposta, rileggo l'articolo 64 colle modificazioni introdotte:

« L'esecuzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione.

« La vendita si fa dietro ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del ministro delle finanze se si tratta di quella del ricevitore provinciale.

« Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite al titolo III.

« Se si tratta di vendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di Borsa. »

(È approvato.)

Crede la Commissione che si possa procedere alla discussione del titolo VI?

VILLA PERNICE, *relatore*. Credo che non vi sia difficoltà a procedere in questa discussione, ma si dovrà riservare la discussione degli articoli che si riferiscono al titolo la cui discussione fu già rimandata.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martinelli a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione relativa alla convenzione per la regia dei tabacchi e per l'anticipazione allo Stato di 180 milioni effettivi. (V. Stampato n° 207-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

PRESIDENTE. Veniamo ora all'articolo 65 :

« Se l'esattore non viene a conseguire il suo credito nell'esecuzione contro i debitori morosi, può ottenere il rimborso delle partite inesigibili e delle irreperibili, semprechè abbia osservato le prescrizioni di legge. Eguale rimborso spetta al ricevitore per le somme dovute dall'esattore, quando abbia sperimentato regolarmente, e senza frutto, l'esecuzione contro l'esattore moroso, e, successivamente, contro i contribuenti debitori morosi d'imposta. »

(È approvato.)

« Art. 66. Il rimborso per regolari esonerazioni di imposta è dovuto dallo Stato per tutte le imposte dirette.

« Sono pure dovuti dallo Stato i rimborsi relativi alle imposte dirette fondiarie, dipendenti da irreperibilità, da inesigibilità, da insufficienza o inutilità degli atti esecutivi regolarmente sperimentati.

« Stanno a carico dei comuni i rimborsi per le imposte dirette non fondiarie per irreperibilità, inesigibilità, insufficienza o inutilità degli atti esecutivi regolarmente sperimentati.

« Il rimborso per tutte le sovrimposte e tasse è dovuto rispettivamente dal comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali. »

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. Io pregherei la Camera di voler sospendere la discussione di questo articolo.

Io avrei qualche osservazione a fare sul comma terzo, ed ho l'intenzione di intendermi colla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Salaris.

VILLA PERNICE, relatore. Domando la parola.

SALARIS. Credo che il relatore non si opporrà alla sospensione, ed allora è inutile parlare sull'articolo.

VILLA PERNICE, relatore. Io domando che, in correlazione alla proposta dell'onorevole ministro, sia sospesa anche la discussione degli articoli 67 e 68, che sono

collegati coll'articolo 66; è una questione complessa che si risolve con questi tre articoli. (*Movimenti*)

CAMBRAV-DIGNY, ministro per le finanze. In una parola la questione verte sull'abbuono ai comuni del 10 per cento sull'ammontare delle imposte dirette non fondiarie inesigibili, come sulle quote inesigibili della ricchezza mobile. Questo era un articolo che io aveva messo nel mio progetto di legge; ma esso partiva dal principio, che riteneva il comune debitore e responsabile delle tasse.

Ora, essendosi abbandonato tale concetto, io non sarei disposto ad accettare l'abbuono del 10 per cento. Questa è la ragione per cui ho bisogno di procurare d'intendermi con la Commissione su questo proposito.

BOVE. Io aveva presentato un emendamento all'articolo 86 dell'antico progetto della Commissione. Io non so se, dacchè la Commissione ha rimpastato nuovamente il suo lavoro, l'articolo 65, ovvero l'articolo 66, corrisponda all'antico 86.

VILLA PERNICE, relatore. Se la domanda dell'onorevole Bove si riferisce all'articolo 86...

BOVE. Sì.

VILLA PERNICE, relatore... io gli rispondo che infatti esso corrisponde all'articolo 65, testè votato dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Bove ha da fare qualche proposta?

BOVE. Sì, è un articolo nuovo, o, meglio, un'aggiunta che deve farsi all'articolo 65. Eccolo :

« Non si aprirà l'adito all'esame del detto rimborso, se l'esattore o il ricevitore non avranno, almeno in via amministrativa, denunciato al sindaco o al rappresentante del consorzio ed all'ufficiale governativo, gli atti della esecuzione inutilmente sperimentata; e ciò fra otto giorni dall'ultimo di essi atti.

« Il sindaco, il rappresentante del consorzio e l'ufficiale governativo potranno all'esattore o ricevitore fornire notizie circa la realizzazione tuttavia possibile delle partite inesatte, di cui sopra nel presente articolo, ed anche indicare altri beni del debitore su i quali l'esattore o ricevitore saranno tenuti a tentare anche la esecuzione.

« Il difetto o l'attuazione, da parte del sindaco o del rappresentante del consorzio e dell'ufficiale governativo, della notificazione delle suaccennate notizie o indicazione non pregiudica alla quistione della carenza o spettanza del diritto al rimborso. »

SALARIS. È sospesa la discussione.

BOVE. Quest'è una aggiunta all'articolo 65.

PRESIDENTE. Sarebbe un nuovo articolo mi pare.

BOVE. Pregherei la Camera a volere disporre che questa aggiunta fosse rinviata alla Commissione, onde ne tenga quel conto che ne' sensi di ragione riputerà conveniente.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione ha già veduto cotesto emendamento, in quanto che era stam-

pato nel numero VII degli emendamenti già stati presentati alla Camera, e precisamente all'articolo 86 del progetto della Commissione.

La Commissione ha esaminato questo emendamento, ed ha creduto di respingerlo, perchè nell'articolo 65, testè approvato dalla Camera, è detto precisamente che l'esattore non possa far uso dell'esecuzione fiscale contro i morosi se non quando abbia esperito *regolarmente*, e senza frutto, l'esecuzione stessa.

Ora, il venire con un articolo di legge a determinare tassativamente la modalità, la formalità per le quali si constati che egli abbia regolarmente adempiuto al suo dovere, alla Commissione pare molto pericoloso. Dal momento che la legge dice *regolarmente*, s'intende che sta nell'obbligo dell'esattore di esperire l'esecuzione in quei modi che possano essere ritenuti regolari.

Del resto codesto articolo potrebbe forse avere qualche utilità pratica in un regolamento, ma non mai nella legge, bastando che la legge indichi, con una parola comprensiva, sintetica, l'idea della regolarità, e che non abbia ad estendersi in troppi particolari, i quali stabiliscano quali e quante formalità si richiedano, onde la regolarità vi sia.

Questo è il concetto della Commissione, e quindi essa persiste ancora nel respingere l'emendamento dell'onorevole Bove.

BOVE. Poichè la Commissione ha avuta la cortesia di non attendere il mio emendamento, qualificandolo ozioso, permetta che io dica pur anche poche parole, fors'anco oziose nel senso della Commissione, le quali possano giustificare che veramente non sieno inutili dopo la breve esposizione delle ragioni ond'io mossi quando mi accinsi a quell'emendamento.

Quale è lo spirito e la lettera del nuovo articolo 65? Ecco: l'esattore od il ricevitore vi dice: io ho tentati tutti i mezzi come realizzare l'esazione, e dopo aver fatto il *quantum potui*, non vi sono riuscito; quindi io domando il rimborso di quello che ho versato, mentre che nulla ho esatto per la forza irresistibile e maggiore delle circostanze.

Se la questione rimanesse in questa posizione e senz'altro, il pensiero della Commissione forse potrebbe meritare qualche attenzione.

Ma la Commissione vi dice: vedete che l'articolo parla di esecuzione tentata regolarmente, quindi, quando sarà l'esame di vedere se il rimborso dall'esattore o ricevitore domandato, debba oppure no ammettersi, sarà allora il momento di fare la questione della regolarità od irregolarità del procedimento tenuto nello esperire la esecuzione: ciò vuol dire che quante volte si constati che il ricevitore o l'esattore avrà sperimentate ed esaurite tutte le vie del diritto e non sarà pervenuto a realizzare lo incasso, allora sarà dichiarato il suo discarico e quindi il suo diritto al rimborso.

Ora, io vi domando, ma se troverete che il ricevi-

tore o l'esattore avrà seguite quelle vie che a suo giudizio gli parvero regolari, assumendo che per ignoranza invincibile non conobbe altre risorse che il debitore aveva nascoste, ovvero in lontani luoghi, allora direte tuttavia all'esattore o al ricevitore, tu non puoi essere ammesso al rimborso, e forse in caso di lite la vostra ragione sarà trionfante: voi non darete rimborso.

Ma se oltre il caso della pretesa del rimborso, si verserà anche nell'altro di una resta che deve l'esattore o il ricevitore; allora, mentre egli non avrà il rimborso, resterà tuttavia debitore di un residuo del suo dare.

E in tal caso supponete che la cauzione e gli altri beni dell'esattore o del ricevitore non fossero della consistenza da poter garantire il debito residuale dei mentovati gerenti verso le pubbliche amministrazioni, e queste restassero con un'azione contro il debitore, la quale sperimentata potrebbe forse rimanere infruttuosa, si potrebbe correre un rischio.

Ora, a me pare che non vi sarebbe male che il sindaco, conoscendo che il debitore abbia altri averi, di ciò avvertisse il gerente, quando ha tentato tutte le vie, quando ha fatto il *quantum potuit*, e non riuscì nello incasso.

Supponete, ripeto, che il sindaco sapesse di possedere il debitore che apparentemente si fa credere decotto, beni che sono celati o in testa di altri, o in lontano paese, sarebbe certamente giusto ed utile che ne facesse al gerente indicazione.

Immaginate che fosse un milanese che venisse nelle provincie meridionali per attendere ad una esattoria, intendete bene che egli conoscerà ben poco delle cose del paese; quindi nella ricerca dei beni del debitore ha dovuto seguire la fede di una persona locale che lo ha potuto ingannare, e quindi non è riuscito alla riscossione, battendo le false vie che l'impostore le aveva indicate.

Ed intanto il sindaco che lo avrebbe potuto illuminare, se n'è restato indifferente e silenzioso, silenzio certamente poco onesto quando il sindaco conosceva gli altri beni del debitore.

Se non che il gerente, quando ha inutilmente tentato una esecuzione restata infruttuosa per carenza di beni, ha l'obbligo di denunziare al sindaco gli atti comprovanti consimile difetto di beni, onde potersi dal sindaco medesimo venire in suo soccorso con la indicazione di attività che il debitore può avere, cosa assai facile e probabile nel sindaco che, essendo sopra luogo e conoscendo più da vicino i suoi amministrati, è sovente al caso di conoscere ciò che ad altri può essere ignoto.

Secondo i principii generali del dritto, credo che chi vuol essere scaricato di una obbligazione o voglia ripetere un rimborso deve, non solo dimostrare di avere tentato tutte le vie senza essere riuscito, ma deve

denunciare a colui da cui vuole il discarico o il rimborso gli atti che ha fatto onde ottenere lo scopo. E ciò deve fare a tempo affinchè possa avere le dilucidazioni e le notizie perchè, tentando altri sperimenti, possa conseguire la soddisfazione del suo credito.

Ecco adunque io pensava che fosse anche nell'interesse del comune tener i diritti salvi ed intatti, anzichè, quando sono vulnerati, cercare i rimedi; poichè è meglio che l'esattore esiga e paghi, anzichè rimanere al comune un credito la cui realizzazione può essere problematica. Il sindaco rispondendo all'esattore, gli potrà dire: vi sono questi altri beni, io ve li indico: resta a voi a perseguirli. Se il gerente lo fa, può raccogliergliene utili frutti; se non lo fa, peggio per lui.

Ma, si dice: noi abbiamo la nostra cauzione. Ma la cauzione può mancare, ed anche scemare di valore. Altronde, quando si aiuta l'esattore ad esigere, questi agirà e pagherà con piacere, e gli interessi del comune saranno completamente salvi.

Insomma io ripeto che questa è una cautela, una precauzione maggiore senza nessuna responsabilità del comune, ovvero de' consorzi, perchè io ho soggiunto nell'ultimo comma del mio emendamento, o che tanto si faccia o non si faccia dal sindaco, questi non è mai responsabile in faccia all'esattore. L'obbligazione dell'esattore non è in nessuna parte menomata. Questa è la ragione la quale mi ha mosso a presentare il mio emendamento. Ma poichè, quando si vuole evitare imbarazzi, si è pronti e facili a trovare scappatoie, nel dire che le proposte, come quella da me fatta, possono formare materia del regolamento a fare; poichè, quando una formulazione di legge è oscura o altramente inesatta e si chiede di essere chiari e di tutto preveggenti, sentiamo spesso ripetere, aspettate il regolamento, mentrè poi tutti si scagliano contro i regolamenti, accusandoli di avere invasa e spesso immutata la legge; e poichè la Commissione stessa è tenera della idea che dovrà il regolamento venire a rischiarare le cose ed a tener ragione del mio emendamento, allora io prendo atto di questa profferta e dichiarazione del relatore della Commissione medesima, e mi sobbarco alla fattami condizione di aspettare il regolamento!

PRESIDENTE. Si ritengono dunque sospesi gli articoli 66, 67 e 68, secondo la proposta della Commissione e del ministro delle finanze, e si passa all'articolo 69.

SALVONI. Faccio osservare alla Presidenza che io aveva già presentati alcuni emendamenti agli articoli 87, 88, 89 dell'antico progetto, ai quali appunto corrispondono gli articoli 66, 67 e 68. Pregherei la Presidenza a volerli rinviare alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dell'onorevole Salvoni erano già stampati, e quindi già passati alla Commissione.

SALVONI. Attenderò allora la discussione di questi ar-

ticoli per conoscere il parere della Commissione, che mi auguro favorevole alle mie proposte.

PRESIDENTE. Quando saremo agli articoli in questione, si tratterà dei suoi emendamenti.

Passiamo all'articolo 69:

« Stanno a carico dell'esattore le spese di residenza dell'ufficio, del personale dipendente, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione. »

CASATI. Domanderei che fossero comprese fra le spese che sono a carico dell'esattore, anche quelle per l'asta e per il contratto ed il pagamento delle tasse relative.

VILLA PERNICE, relatore. Nell'articolo 20 di questa legge la Camera ha già deliberato che tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, ed al contratto definitivo siano a carico dell'esattore. Quindi è già soddisfatto il desiderio dell'onorevole Casati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 69 testè letto.

(È approvato.)

Prego tutti i signori deputati i quali hanno presentato qualche emendamento in relazione agli articoli dell'antico progetto, di richiamare la mia attenzione, ove insistano nei medesimi, ponendoli in relazione alla nuova redazione che ha fatta la Commissione del progetto di legge.

« Art. 70. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti, o per quella parte della sua gestione, che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

« All'esattore viene dal prefetto rilasciata una patente che legittimi in confronto coi terzi la sua qualità.

« In caso di morte dell'esattore, l'erede deve continuare nell'esercizio dell'esattoria, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 8. »

PLUTINO AGOSTINO. Io domanderei alla Commissione uno schiarimento. Se gli eredi fossero minori, come farà la vedova? Ci sarà il consiglio di famiglia; e sono tante circostanze, per le quali io credo che quest'articolo avrebbe bisogno almeno di uno schiarimento.

VILLA PERNICE, relatore. Sono molti i casi nei quali i minori hanno gestioni che realmente non potrebbero in questa loro qualità tenere: ma la legge provvede, inquantochè i minori hanno un tutore, e il tutore o può gerere direttamente la esattoria o nominare un gerente che sia beneviso al comune; quindi questo obbietto non è così essenziale che possa in questa parte far modificare l'articolo.

D'altronde io prego l'onorevole Plutino di osservare che interessa molto che cedesti contratti non vengano scissi per circostanze estranee alla natura stessa del contratto; interessa al comune ed anche maggiormente interessa agli stessi minori, inquantochè dall'essere

sciolto il contratto, per questa naturale eventualità, potrebbero risentirne gravissimi danni.

Pare quindi la proposta giustificata sotto tutti gli aspetti, ed io pregherei l'onorevole Plutino a non insistere su questo argomento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 70.

(È approvato.)

« Art. 71. L'esattore è sottoposto a tutte le discipline della contabilità, e nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 72. Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal comune, il credito del ricevitore gode diritto di priorità sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in confronto coi crediti del comune. »

SALVONI. Questo articolo 72, che mi sembra nuovo, non avendone trovato altro corrispondente nell'antico progetto, a dir vero, mi pare contenga una disposizione assai grave, per la quale lo Stato faccia veramente una parte non troppo generosa, avvegnachè, a mio avviso e a dirla schietta, sia un poco la parte del leone. (*Si ride*)

Dopo avere imposto ai comuni ed alle provincie di mettere tutto in comune e di non mangiare se non ad una medesima tavola, verificandosi il caso in cui il pasto non fosse sufficiente per tutti, piuttosto che dividere il poco, come in buona famiglia, lo Stato, provveduto ai suoi bisogni, poco si cura se i commensali restino a denti asciutti. Ma, lasciando la metafora, che spero mi si vorrà perdonare, dirò francamente che non posso comprendere ed approvare siffatto sistema. Non farò proposte e non aggiungerò altro, sperando che la Commissione possa darmi delle spiegazioni che mi facciano ricredere di un errore in cui per avventura potessi essere caduto.

SALARIS. Oltre le ragioni esposte dall'onorevole Salvoni, ve ne ha un'altra che mi rende poco propenso a votare quest'articolo quale si trova redatto.

Chi paga l'aggio dell'esazione? Il comune. E dovrà il comune per soprassello, dopo avere pagato l'aggio, rimanere spogliato, per la priorità accordata allo Stato che prenderà tutto quanto avrà l'esattore, lasciando il comune esposto a maggiori perdite, sì che, dopo avere pagato l'aggio per la riscossione d'imposte che non fruirà, debba ancora sottostare ad altri danni, ad altri dispendi?

In questo articolo credo che sia da togliere la priorità dello Stato, e questa priorità lasciarla alla parte...

MUSOLINO. Più solerte.

SALARIS... alla parte più solerte, come suggerisce benissimo l'onorevole Musolino, o dividere il prezzo dei beni dell'esattore in equa proporzione fra il comune e lo Stato.

La priorità sarà di chi prima ha curato i propri interessi. Se il ricevitore provinciale avrà agito prima, a lui certamente spetterà la priorità, perchè è stato più diligente. (*Interruzioni diverse*)

PLUTINO AGOSTINO. Per contributo, *pro rata*.

SALARIS. Se non che preferirei la divisione di cui feci cenno fra il comune e lo Stato.

In siffatta guisa la disposizione della legge sarebbe più giusta riguardo al comune di quello che sia l'articolo 72.

Ad ogni modo, l'articolo come sta scritto non credo sia ragionevole, nè si può certamente accogliere e approvare. (*Benissimo!*)

BRUNETTI. Alle savie osservazioni degli onorevoli preopinanti ne aggiungo un'altra, la quale credo meriti di essere presa in considerazione.

Se qui fosse lo Stato, come ha detto l'onorevole Salvoni, che prendesse la priorità, vi sarebbe almeno una qualche giustificazione, perchè in sostanza si anteporrebbe l'interesse universale di tutta una nazione all'interesse di un comune; ma qui, signori, non si tratta dello Stato, si tratta del ricevitore provinciale che è un individuo come ogni altro, perchè essendo obbligato alla regola del non riscosso per riscosso, egli, pagando lo Stato e dirigendosi verso il comune, non va in nome dello Stato e nell'interesse della nazione, ma va in nome proprio. Ora, io domando: perchè preferire l'interesse di un ricevitore provinciale che è un individuo come un altro, all'interesse di un comune che è una potenza collettiva?

Quindi io insisto coi miei onorevoli colleghi, proponendo che si riformi questo articolo, in modo almeno che sia fatta divisione in proporzione delle rispettive rendite, e che la parte del leone non sia nè del ricevitore, nè dello Stato.

VILLA PERNICE, relatore. Pare che i concetti degli onorevoli preopinanti si appoggino a due circostanze che realmente sono erranee. Si dice dall'onorevole Brunetti, ed è stato anche ripetuto da altri, che si voglia con questo articolo favorire l'interesse speciale del ricevitore. Ma io domando agli onorevoli preopinanti che cosa rappresenta qui il ricevitore. Il ricevitore è il vero percettore dell'imposta: è lo Stato che riceve dall'esattore comunale, che riceve dal contribuente il quantitativo d'imposta che il contribuente stesso deve: dunque che cosa fa il ricevitore? Qual carattere ha? Rappresenta lo Stato che prende l'imposta; dunque in questo senso la Commissione non può ammettere che l'articolo stabilisca una massima favorevole all'interesse speciale del ricevitore, ma dice invece che la stabilisce in favore di quell'interesse generale dello Stato che in fatto d'imposte è eminente così, che senza codesto interesse non potrebbe nemmeno sussistere la società: imperocchè che cos'è l'imposta? È appunto quella parte che il contribuente dà onde salvare la ri-

manente parte, e direi, la quota del patto sociale perchè la società esista, si difenda, possa svolgersi e mantenersi.

In quanto poi al comune, egli non può querelarsi certamente di quest'articolo, inquantochè il comune ha l'obbligo per questa legge appunto di provvedere al servizio di esazione, e quindi egli stesso, per mezzo de'suoi mandanti, deve consegnare quest'imposta al ricevitore provinciale, ossia al Governo. Ma vi ha di più: il comune ventila egli stesso la cauzione; egli stesso è giudice di essa, e quindi si trova nella posizione di tutelare il suo interesse e di non perdere pure un centesimo del suo avere per le sovrimposte ed altre esazioni, quando stabilisca la cauzione così prudentemente da essere certo che il valore stabilito vi sia realmente.

Dunque, nè relativamente al comune nè relativamente al ricevitore provinciale sussistono le obiezioni fatte dagli onorevoli preopinanti. Codesto articolo è diretto a salvare la prerogativa eminente dello Stato in fatto d'imposta. Esso è un articolo diretto a fare sì che l'imposta possa essere percepita. Se codesta priorità non si stabilisse nella legge, allora io vedo che la esazione correrebbe gravissimo pericolo, e lo Stato non potrebbe contarvi sopra.

BRUNETTI. A me pare che l'onorevole relatore incorra in un equivoco. So bene che il ricevitore generale è cessionario dei diritti dello Stato, e che va in nome dello Stato. Ma andare in nome dello Stato significa forse andar nell'interesse di lui? È qui che si trova l'equivoco. Il ricevitore generale è cessionario dei diritti dello Stato, ma va nel proprio interesse; perchè nel momento in cui gli si presenta per essere pagato come cessionario dello Stato, egli ha già dovuto pagare lo Stato, sicchè lo Stato è soddisfatto quand'anche il ricevitore non venisse soddisfatto dall'esattore.

Quanto poi al diritto eminente dello Stato che il relatore della Commissione accampa, egli poteva invocarsi nei tempi della ragione feudale, però non saprei se il diritto pubblico moderno glielo consenta. Ma ammettiamo pure che questo diritto eminente valga anche ora nella ragione dei tributi, in questo caso egli dovrebbe valere solo per lo Stato. Ora, quando un esattore fallisce, ed il ricevitore provinciale si presenta a riscuotere dall'esattore comunale, il ricevitore non viene più dai contribuenti per motivo dell'imposta, ma va contro un debitore particolare, il quale per la condizione del riscosso per non riscosso, e per la sua cauzione è particolarmente obbligato a pagare. Vede adunque l'onorevole relatore che, anche posto questo diritto eminente dello Stato, esso non è punto nè poco applicabile al caso, poichè qui non si tratta già di percepire delle imposte, ma si tratta d'essere indennizzato dell'arretrato che abbia un esattore per proprio vantaggio. Io quindi insisto perchè si dica *divisi in porzione di ciascun...*

GARAU. Io ho domandato la parola per fare un'altra osservazione. Pare a me che secondo questa legge il ricevitore abbia diritto, se alla scadenza non riceve le somme dovute dall'esattore, di compellerlo con i mezzi d'esecuzione ordinata dalla legge stessa; ma non mi pare che abbia l'obbligo di farlo. Se dunque un ricevitore vorrà usare delle condiscendenze, egli potrà anticipare i danari, e per due e tre bimestri potrà differire l'esazione.

Ora, se dopo il terzo bimestre egli venisse ad escutere l'esattore, evidentemente la cauzione non potrebbe più bastare a tutti gl'interessati; e se il ricevitore avrà la preferenza, il comune rimarrà scoperto.

Io credo dunque, salvo che la Commissione mi dia qualche schiarimento in contrario, che dovrebbe aggiungersi, dopo le parole « del ricevitore generale, » le parole « pel bimestre prossimo scaduto. » Di certo non può essere quest'articolo ammesso, se si tollera che il ricevitore provinciale possa anche escutere con diritto di prelazione dopo due o tre bimestri; in tal modo il privilegio accordato al ricevitore significherebbe rovina certa dei comuni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Vaccelli.

VACCHELLI. Io mi credo in debito di dire qualche parola su questo argomento, poichè l'articolo nuovo della Commissione è parte di un articolo che io aveva presentato e deposto sul banco della Presidenza.

Giova ricordare che il concetto generale di questa legge è quello di affidare ai comuni l'esazione delle imposte dirette dovute allo Stato ed alla provincia. Dal momento che hanno questo incarico, bisogna che ne assumano la corrispondente responsabilità.

I comuni come mandanti del Governo hanno l'ufficio di accettare la cauzione che è presentata dall'esattore, e ricorderò che noi abbiamo voluto che i comuni giudicassero la cauzione offerta dall'esattore, perchè si trovano assai meglio del Governo in condizione di apprezzarla; perchè poi essi adempiano convenientemente un tale ufficio bisogna che siano responsabili del modo con cui eseguono il mandato ricevuto.

Bisogna che questa cauzione sia sufficiente non solo pel loro interesse, ma anche per quello del mandante; bisogna di più che garantisca innanzi tutto il mandante, poichè non potrebbe essere inefficace che per colpa del mandatario: quando la cauzione è sufficiente, non può verificarsi l'impossibilità di far pagare all'esattore l'intero suo debito. Avvertasi però che nell'articolo da me proposto era stabilito un termine entro il quale il ricevitore provinciale doveva far valere i suoi diritti, e ciò per evitare i pericoli cui accennava l'onorevole Garau, che il ricevitore lasciasse accumulare una rata sopra l'altra, e potesse avvenire che il debito dell'esattore si trovasse maggiore di quella parte della cauzione che venne destinata a garantire l'interesse dello Stato e della provincia.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Brunetti, rispondo che, per quanto concerne la cauzione, non abbiamo di fronte l'interesse privato, nell'interesse del ricevitore e quello del comune, ma bensì i diritti dello Stato e quello del comune. Ricordatevi, signori, che in un articolo precedente che avete già votato, è stabilito che il ricevitore provinciale, nel caso che esperiti gli atti contro l'esattore, non potesse esigere il totale ammontare dell'imposta, avrebbe diritto di esser rifiuto dallo Stato e dalla provincia delle somme che non avesse potuto riscuotere dall'esattore, e quindi, qualunque perdita si potesse verificare per insufficienza di cauzione, non sarebbe che nominalmente a carico del ricevitore; e in fatto ricadrebbe sullo Stato e sulla provincia; prego quindi la Commissione a volere introdurre una modificazione alla sua proposta, in modo di evitare i pericoli accennati dall'onorevole Garau, e credo che così l'articolo potrà essere accettato dalla Camera.

SANGUINETTI. Non ho altro a dire, se non che l'osservazione dell'onorevole Garau merita di essere presa in considerazione e che l'articolo dovrebbe essere redatto in modo che l'inconveniente da lui citato fosse evitato, quindi spero che la Commissione vorrà farlo.

Quanto all'obiezione dell'onorevole Brunetti, parmi che egli non abbia un'idea esatta dell'ufficio del ricevitore generale.

Il ricevitore generale non può mai perdere nessuna rata d'imposta, imperocchè egli non ha l'obbligo che dell'anticipazione; quando avvengono rate inesigibili, evidentemente lo Stato deve rimborsarlo.

Questo è avvenuto negli Stati ex-pontificii, dove la Banca Nazionale fungeva le funzioni di ricevitore generale; la Banca Nazionale ha anticipato l'imposta sulla ricchezza mobile, ma non ha compiuto altro che l'ufficio di ricevitore generale.

Ora, l'anticipare l'imposta non importa la perdita; la perdita solo ha luogo nel caso che il ricevitore generale non abbia adempiuto all'obbligo che gli s'impone. Se per colpa sua il ricevitore generale lasciò accumulare più rate, e non le abbia esatte, allora deve essere egli che deve sopportare il danno.

Dietro queste osservazioni spero che la Commissione accetterà la proposta dell'onorevole Garau.

SALARIS. Mi restano poche cose a dire su questo articolo, ma non posso non rispondere all'onorevole Vacchelli, il quale richiamava gli oppositori di questo articolo al concetto generale della legge. Per lui è concetto fondamentale della legge che la riscossione delle imposte è affidata ai comuni, e i comuni al tempo stesso che hanno l'obbligo di adempiere questo mandato devono sopportarne tutte le conseguenze.

Io rispondo: non è esatto che il concetto generale della legge sia una piena fiducia nei comuni. La fiducia la si decantò nei discorsi; ma nella legge nulla; meno di nulla è affidato ai comuni.

Io richiamo l'onorevole Vacchelli all'esame dell'intera legge, ed osserverà che si prescrive ai comuni l'asta pubblica per la concessione delle esattorie; e non è quindi il comune che sceglie l'esattore, ma il risultato dell'asta imporrà al comune la persona dell'esattore, che non potrà ricusare.

Ma è il comune, dice il deputato Vacchelli, che accetta la cauzione, ed in ciò egli vuol vedere l'atto più importante. Ma, se è vero che la Giunta conosce l'idoneità della cauzione, non è meno vero che codesta deliberazione della Giunta non è valida che dopo l'approvazione del prefetto.

E qui ricorderò all'onorevole Vacchelli che non si potè conseguire che questa ingerenza fosse data alla deputazione provinciale. Si volle la ingerenza del prefetto, ingerenza tutta governativa. È questa la fiducia riposta nei comuni? Mi si perdoni, ma sarei quasi per credere che si voglia irridere i comuni. Questa fiducia non si concede, ma si vuol dire che si concede per colorire in qualche modo l'obbligo di corrispondere l'aggio agli esattori.

Di più, sotto il colore di questa fiducia, si voleva accollare a' poveri comuni una responsabilità enorme, responsabilità rovinosa, che la Camera respinse come doveva.

Ma, a parte ogni considerazione, io credo che la Commissione non potrà non far tesoro dell'osservazione dell'onorevole Garau.

L'onorevole Garau ha posto innanzi un gravissimo inconveniente che non avrebbe dovuto sfuggire agli onorevoli della Commissione. Ora, dopo quella giustissima osservazione, vorrà la Commissione mantenere l'articolo 72 quale è redatto? E se la Commissione lo mantenesse, potrà la Camera accettarlo? Io non lo credo. Non è questo il momento di lunghe discussioni; io dichiaro che se la Commissione vorrà farsi forte nell'errore, io negherò il mio voto a quest'articolo, e poi alla legge; dappoichè basterebbe per respingere la legge, che essa contenesse una disposizione qual è quella dell'articolo 72. Non si potrebbe far a meno, si sarebbe costretti a respingere assolutamente l'intera legge.

PRESIDENTE. Annuncio che la stessa Commissione ha proposta un'aggiunta a quest'articolo 72, che perciò rileggo quale è stato dalla medesima modificato:

« Se contro all'esattore si procede insieme dal ricevitore provinciale e dal comune, il credito del ricevitore gode diritto di priorità, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in confronto coi crediti del comune. »

In sostituzione di questo articolo, l'onorevole Brunetti ne ha presentato un altro, così redatto:

« Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dall'esattore provinciale e dal comune, entrambi concorrono sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in proporzione dei rispettivi crediti di ciascuno. »

BRUNETTI. Avendo la Commissione, con la nuova redazione, mitigato d'assai l'articolo 72, poichè mi pare che riduca ad un solo bimestre il diritto di priorità, non insisto nel mantenere quello da me presentato.

PRESIDENTE. In tal caso metto ai voti l'articolo 72 della Commissione che ho testè letto.

(È approvato.)

« Art. 73. Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, o quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, il prefetto, sopra richiesta dei comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore. »

L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io avrei desiderato che l'onorevole Vacchelli fosse sorto qui a richiamare per la fiducia che egli crede si riponga con questa legge nel comune (*Ilarità a sinistra*), e che non avesse consentito che al prefetto fosse data la facoltà di nominare i sorveglianti a carico dell'esattore per compiere la riscossione delle imposte. Io avrei con piacere inteso rivendicare questa facoltà al comune, poichè è il comune che risponde della riscossione, e quando l'esattore non compie il suo ufficio, sarà il comune che dovrà provvedere con sollecitudine, senza che occorra, che debba, con perdita di tempo e con grave danno talora, rivolgersi al prefetto per avere un tardivo provvedimento.

È questa la fiducia che si ripone nei comuni, in forza della quale, ad ogni cosa sia necessaria l'ingerenza dell'agente governativo? Oh! vede bene l'onorevole Vacchelli che quella fiducia da lui decantata sfuma ad ogni piè sospinto, e non resterà alla fine della legge palese o manifesto che il timore che si ha di rallentare le cinghie governative.

Tutto si pretende, si vuole compiuto dagli agenti del Governo, come che a questi soli esseri, dirò privilegiati, stia a cuore la pubblica cosa.

Questo principio falso è così esagerato in taluni che non so che concetto si formino dello Stato. Essi lo impongono a tutto ed a tutti; nulla per essi dev'essere all'infuori dello Stato, e con questo ente fittizio opprimono, schiacciano, annientano gl'individui. Così è tutto nelle nostre leggi falsato, e la nostra legislazione ha le impronte di questi falsi concetti. Lo Stato è un ente creato per gl'individui, non gl'individui per lo Stato. Il giorno che cesseremo da ardere soverchio incenso a questo idolo, che comprenderemo che lo Stato non deve amministrare, nè ingerirsi in amministrazioni; il giorno che accetteremo il principio che lo Stato deve solo governare, in quel giorno saremo costretti in quest'aula stessa ardere tutte le leggi che abbiamo fatto, e delle quali non ha da gloriarsi l'Italia che aspira ad essere maestra alle altre nazioni. Guai se per lungo tempo ancora ci renderemo ciechi imitatori di altra nazione, ove un uomo è lo Stato, e questo Stato assorbe tutto, divora tutto, dissipa tutto! A

questo modo non segneremo noi un'epoca di progresso, ma di vero regresso.

Se l'onorevole Vacchelli ed i signori della Commissione pensano seriamente a concedere fiducia ai comuni, essi prima pongano in armonia con i loro discorsi le disposizioni di questa legge. Ma, lo dirò francamente, la vostra fiducia è in parole, in sole parole, in fatti no, no. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Postochè l'onorevole Salaris non fa alcuna proposta, metto ai voti l'articolo 73 come l'ho testè letto.

SALARIS. Propongo che si dica: *il sindaco provvederà subito alla nomina dei sorveglianti a carico dell'esattore.*

PRESIDENTE. La sua proposta si riduce in sostanza a sostituire alla parola *prefetto* quella di *sindaco*.

Ma in tal caso, quale sarà il prescelto fra questi sindaci, poichè si tratta di comuni cointeressati?

SALARIS. Propongo che si dica: « il sindaco o la rappresentanza consortile. »

PRESIDENTE. L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

VACCHELLI. Poichè l'onorevole Salaris ha voluto tante volte nominarmi nel discorso che ha fatto testè, io, senza intendere di venire a giustificarmi dalle accuse che mi ha lanciate, poichè..

SALARIS. No, non l'ho accusato.

VACCHELLI... i miei colleghi possano da sè farne giudizio, voglio soltanto dichiarare che non potrei consentire nella proposta che egli fa, di sostituire il sindaco al prefetto. È bensì vero che il comune è incaricato dell'esazione delle imposte, ma non vi è nel complesso della legge alcuna chiara garanzia se non quella della cauzione prestata dall'esattore.

Ora, quando è che qui si vorrebbe far intervenire il prefetto? Quando essendo incoati degli atti contro l'esattore, la cauzione non può più essere sufficiente a guarentire le esazioni successive. Siccome la cauzione si ragguaglia ad una rata d'imposta, se l'esattore resta in debito di una parte della rata antecedente, e si verifica la scadenza di una nuova rata, è facile comprendere che tutto il debito precedente è infuori della garanzia materiale prestata. Avvertite poi che al regolare andamento delle operazioni affidate dall'esattore non è soltanto interessato il comune, ma anche la provincia e lo Stato, il quale è anzi il maggiore interessato.

Quando vi è una così stretta connessione di cose, il maggiore è più autorevole interessato; il Governo è quello, a mio credere, che deve provvedere, senza bisogno di accordi cogli altri che farebbero perdere un tempo prezioso.

Del resto ricorderò alla Camera che per parte mia, qualunque sia la mia convinzione, quando si comincia la discussione di un disegno di legge, una volta che la Camera ha adottati alcuni articoli fondamentali, credo

che bisogna svolgere tutta la legge secondo i principii prestabiliti in questi articoli, altrimenti poveri quei magistrati che devono applicare le leggi; essi non sanno più trovare quale ne sia lo spirito direttivo, poichè tra luce diverso dai vari articoli della stessa legge. Nella parte che abbiamo già approvata piacque alla Camera di preferire l'ingerenza diretta del Governo a quella delle autorità elettive anche in casi nei quali io mi sarei più volentieri affidato alla deputazione; a maggior ragione quindi credo debbano mantenersi al prefetto le facoltà di questo articolo che risguardano un vero e proprio interesse dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris mantiene il suo emendamento?

SALARIS. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Salaris è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È respinto.)

Metto dunque a partito l'articolo 73.

(È approvato.)

« Art. 74. La procedura stabilita dalla presente legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori e i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte ha luogo anche allorquando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato. »

LACAVA. Pregherei l'onorevole Commissione a volere sospendere la discussione di questo articolo, appunto perchè si è sospesa la discussione sul titolo *Della esecuzione sui mobili e sugli immobili*, col quale l'articolo 74 avrebbe molta relazione.

Di più pregherei ancora l'onorevole Commissione ad osservare che, quando si tratta di fallimento già dichiarato, non è più contro il fallito che si possa incominciare e continuare una procedura, ma sibbene contro il sindaco del fallimento, coerentemente alle disposizioni testuali del Codice di commercio, il quale prescrive che, quando il fallimento è dichiarato, non si può più invocare o continuare un procedimento contro il fallito.

La Commissione non ignora altresì che nelle sentenze con cui si dichiara il fallimento si prescrive ancora l'applicazione dei sigilli, e quindi, quando si deve procedere alla esecuzione forzata sui mobili, bisogna anzitutto ottenere la rimozione dei sigilli.

Sono queste le osservazioni che io sottometto alla Commissione, affinchè si tengano presenti nella redazione novella che dovrà fare del detto articolo.

PRESIDENTE. Consentendovi la Commissione, è sospesa la discussione sull'articolo 74.

« Art. 75. In tutti i casi, nei quali il comune trascura di esercitare, o esercita incompletamente gli atti, ai quali è chiamato dalla presente legge, supplisce, ferma la responsabilità del comune, il prefetto, sentita la deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 76. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato. »

VILLA PERNICE, relatore. Vorrei proporre un'aggiunta a nome della Commissione. Essendo un'aggiunta, forse vi è ancor tempo ad ammetterla. La Commissione dopo maturo esame avrebbe creduto necessario di aggiungere all'articolo 76, oltre la parola *registro*, anche l'altra di *bollo*; perchè infine tutto ciò che faciliterà il contratto nel rapporto cogli esattori, sarà tanta minor spesa che s'imporrà ai comuni, e quindi ai contribuenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 76 coll'aggiunta ora proposta dalla Commissione:

« Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del bollo e registro, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 77. La definizione di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto ed in seconda istanza al ministro delle finanze. »

VILLA PERNICE, relatore. Domando la sospensione di quest'articolo perchè è collegato col titolo che abbiamo già sospeso.

PRESIDENTE. Sarà sospeso.

« Art. 78. Nelle provincie venete e di Mantova rimangono in vigore, sino alla pubblicazione dei Codici italiani, le norme colà esistenti per la esecuzione fiscale contro i debitori morosi d'imposte dirette. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Quest'articolo 78 m'ingenera un gravissimo sospetto, ed è che la presente legge potrà andare in vigore prima che siano pubblicati i Codici nel Veneto e nel Mantovano.

Per me, dico francamente, non voglio supporre che il Governo ritardi più oltre la pubblicazione dei Codici che reggono tutte le altre provincie, e che voglia lasciare ancora in uno stato di eccezione le provincie venete...

Voci a sinistra. La legge è già presentata.

SALARIS. Mi si dice che la legge è presentata. Dunque, secondo me, non ha più senso quest'articolo 78, epperò devesi sopprimere, poichè, mantenendolo, sarebbe facile il supporre che la pubblicazione dei Codici italiani nelle provincie venete e mantovana potesse essere ritardata, impedendo così che si compia in una volta l'unificazione legislativa in tutto il regno.

VILLA PERNICE, relatore. Quest'articolo 78 è transi-

torio per sua natura, quindi mi pare che risponda già alle obiezioni fatte dall'onorevole Salaris. Egli vorrebbe che fossero pubblicati i Codici nelle provincie venete e mantovana prima che andasse in vigore questa legge, ma noi non sappiamo quando questi Codici saranno pubblicati. Speriamo che saranno pubblicati presto; ma intanto vede l'onorevole Salaris che ci sarà tempo frammezzo, al quale bisogna provvedere, affinché questa legge non manchi di quel carattere di unificazione che la Camera ha inteso di darle nell'approvarla.

SALARIS. Risponderò all'onorevole relatore che l'articolo 78 è quello appunto che dà largo campo a credere che i Codici non saranno sollecitamente pubblicati.

Ora, quando il Governo si trovasse di fronte al pericolo di non esigere in quelle provincie le imposte nel modo con cui le esige in tutto il resto d'Italia, per fermo si affretterebbe nel proprio interesse a pubblicare immediatamente i Codici nelle provincie venete e mantovana.

Quindi io, per questa ragione, insisto sempre più nella soppressione di quest'articolo. Sia posto termine a questo stato di cose e cessino le leggi vetuste dappertutto.

Tutte le provincie siano rette una volta con una stessa legislazione, e non si facciano più eccezioni con articoli transitorii per mantenere leggi diverse. L'esperienza ci ha ormai ammaestrati che le disposizioni transitorie divengono permanenti e perpetue.

Colla soppressione dell'articolo 78 io spero che al 1° gennaio sarà eseguita la pubblicazione dei Codici nelle provincie venete; mentre, se lasciamo l'articolo 78, giungeremo al 1° gennaio del 1870, del 1872 e del 1873, senza che nelle provincie venete e mantovana siano ancora pubblicati i nuovi Codici, e quelle provincie persisteranno a reggersi con leggi speciali diverse da quelle che reggono tutte le altre provincie. *(Rumori)*

Signori, io non mi sgomento per dire la verità. Anche le altre provincie avevano alcune buone leggi, delle quali fecero sacrificio per l'unificazione legislativa.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Siccome questo articolo è in correlazione più o meno col titolo V, mi parrebbe che si possa sospendere, riferendosi alla grave questione dell'esecuzione fiscale, di esazione forzata; ora, essendo questo un punto che abbiamo riservato, così possiamo differire anche questo articolo.

SALARIS. Accetto la sospensione.

PRESIDENTE. Sarà dunque sospeso l'articolo 78.

« Art. 79. I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad avere vigore sino alla loro scadenza. »

SALARIS. Nell'articolo 79 la Commissione ha pensato ad una sola provincia, non a tutte le provincie in cui

i contratti di esattoria si solevano fare al tempo determinato, a quinquenni od a trienni, od a tempo più lungo o più breve. Io domanderò quale misura, quale provvedimento si adotterà per le provincie toscane e per le provincie napoletane, presso le quali erano in vigore i contratti d'appalto per la riscossione delle imposte? Nessuna misura, nessun provvedimento.

Quindi è che mi trovo in obbligo di fare una modificazione a quest'articolo per rendere la condizione uguale a tutte.

Proporrei perciò un emendamento in questi termini:

« I contratti di esattoria a tempo vigenti il giorno della pubblicazione di questa legge, continuano ad avere vigore sino alla loro scadenza; e per le provincie napoletane e toscane cesseranno dopo un quinquennio dalla pubblicazione della legge. »

Io credo che non vi sia bisogno di svolgere maggiormente questo emendamento, poichè qui in Parlamento abbiamo dei rappresentanti della Toscana e delle provincie napoletane, i quali intendono perfettamente il senso del mio emendamento e lo vorranno votare. La Commissione poi vorrà esaminarlo e dichiarare se lo accoglie oppure lo respinge.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! Finiamo!

PRESIDENTE. Darò partecipazione che gli onorevoli Brunetti, Petrone, Romano, Greco Antonio, Castellani, Zarone, Carcani e Grassi propongono che dopo l'articolo 79 succeda il seguente:

« Art. 80. Gli attuali ricevitori generali e percettori rimarranno nell'esercizio della loro carica, purchè nel termine improrogabile di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge diano il compimento alla cauzione, e si uniformino a tutte le condizioni nella stessa legge prescritte. »

SANGUINETTI. Io ho proposto un articolo transitorio così concepito...

PRESIDENTE. Lo invii alla Presidenza.

SANGUINETTI. È già stampato.

Molte voci. A domani!

PRESIDENTE. La discussione è rinviata a domani.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Al tocco

1° Seguito della discussione sul progetto di legge sopra la esazione delle imposte dirette.

Discussione dei progetti di legge:

2° Amministrazione centrale e provinciale, e istituzione degli Uffici finanziari provinciali;

3° Transazione stipulata colla Società costruttrice della ferrovia ligure;

4° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;

5° Abolizione della privativa delle polveri da fuoco.